
italiano

Handbuch *Qual*üK Manuel *Qual*CIE <u>Ma</u>nuale *Qual*CI

Instrument zur Beurteilung der Qualität der überbetrieblichen Kurse

Instrument d'évaluation de la qualité dans les cours interentreprises

Uno strumento di valutazione della qualità nei corsi interaziendali



BERUFLICHE GRUNDBILDUNG FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE





Manuale **Qual**CI

Uno strumento di valutazione della qualità nei corsi interaziendali

Sommario

1.	Introduzione						
2.	. Qual CI						
	2.1	Indicazioni amministrative	4				
	2.2	Indicatori della qualità	4				
	2.3	Autovalutazione	7				
3.	Livelli di gestione e competenze						
4.	Applicazione						
	Carta <i>Qual</i> Cl						
5.	Documenti complementari al manuale <i>Qual</i> CI 13						
	5.1	Basi legali	13				
	5.2	Glossario	15				
	5.3	Link e riferimenti bibliografici	16				

1. Introduzione

La *QualCI* è stata sviluppata dalla Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP). La redazione finale è stata effettuata in collaborazione con la Rete dei datori di lavoro per la formazione professionale (SQUF).

Con la *QualCI* si intende mettere a disposizione degli operatori dei corsi interaziendali (CI) e dei relativi partner uno strumento semplice per valutare e migliorare la qualità della formazione. La QualCI è stata introdotta nell'estate del 2009. Per il 2011 è prevista un'analisi approfondita della QualCI da parte dei partner per apportarvi eventuali modifiche.

L'Organizzazione del mondo del lavoro (o.m.l.) di competenza assume la responsabilità principale dei corsi interaziendali. Le basi sono costituite dall'ordinanza sulla formazione, il piano di formazione ed il regolamento dei corsi interaziendali.

La **Qual**CI è uno strumento che consente di valutare la qualità dei corsi interaziendali a intervalli regolari. In qualità di operatori dei corsi interaziendali, questo strumento vi aiuta a riconoscere potenziali di miglioramento, migliorando così continuamente la formazione.

Pur essendo a carattere facoltativo, l'applicazione della **Qual**CI è raccomandata dalla CSFP e dalla SQUF. La **Qual**CI può anche essere sostituita da un altro strumento per la gestione della qualità.

Struttura

La **Qual**CI


- è composta da 15 indicatori della qualità, divisi a loro volta in 5 capitoli;
- permette di rispondere alle esigenze di cui all'art. 8 cpv. 1 LFPr: «Gli operatori della formazione professionale assicurano lo sviluppo della qualità»;
- può essere completata con criteri specifici del mestiere dall'organizzazione del mondo del lavoro di competenza.

Fase iniziale

Osservare gli indicatori uno dopo l'altro e valutarli oggettivamente. Per spiegazioni supplementari consultare il presente manuale.

Conclusione

È necessario adottare delle misure di miglioramento per tutti gli indicatori la cui valutazione risulta « risponde parzialmente ai criteri» oppure « non risponde ai criteri». Le misure attuate contribuiranno a raggiungere i requisiti di qualità.



2. QualCI

Il seguente capitolo definisce tutti gli indicatori della *QualCI* e fornisce spiegazioni supplementari, al fine di aiutare gli utenti nell'applicazione della *QualCI* e nella realizzazione di una valutazione obiettiva.

2.1 Indicazioni amministrative

Operatore

Nome dell'operatore dei corsi, eventualmente con l'indicazione della professione valutata

Data

Data della valutazione

Valutazione

La scala di valutazione è semplice ed è suddivisa in quattro livelli:

- risponde bene ai criteri
- + risponde ai criteri
- risponde parzialmente ai criteri
- non risponde ai criteri

Osservazioni

In questa colonna si possono inserire osservazioni supplementari e indicare misure di miglioramento.

Gli obiettivi fissati in occasione dell'ultima valutazione sono stati raggiunti e realizzati.

Gli operatori dei corsi che hanno già effettuato un'analisi possono valutare i progressi fatti.

2.2 Indicatori della qualità

Contenuto

I corsi interaziendali corrispondono a quanto stabilito dall'ordinanza sulla formazione professionale di base e dal piano di formazione della professione svolta.

1.

Le ordinanze sulla formazione professionale di base ed i piani di formazione vigenti sono rispettati. Per ogni professione viene elaborato un programma di corsi in base agli obiettivi stabiliti dall'ordinanza sulla formazione professionale di base e dal piano di formazione.

2.

Esiste un programma di formazione dettagliato.

In base al programma dei corsi è stato sviluppato un programma di formazione dettagliato per ogni unità di corso.

3

Esiste una valutazione delle esigenze.

I corsi rispondono alle esigenze e alle aspettative delle aziende formatrici e delle persone in formazione. Essi rispondono anche alle direttive dell'organizzazione del mondo del lavoro competente per la professione in questione.

4.

Il livello di competenza raggiunto è documentato.

A seconda della professione i livelli di competenza raggiunti sono documentati in modo diverso. Le prescrizioni dell'ordinanza sulla formazione professionale di base e del piano di formazione della professione sono rispettate. I risultati vengono analizzati.

Organizzazione

I corsi interaziendali sono organizzati in modo efficiente.

5.

I compiti, le competenze e le responabilità di tutte le persone coinvolte sono definiti e documentati. I compiti, le competenze e le responsabilità di tutte le persone coinvolte sono definiti e documentati dagli operatori dei corsi interaziendali.

6.

Gli strumenti di valutazione dell'offerta formativa vengono utilizzati regolarmente.

Le persone in formazione e le aziende formatrici hanno a disposizione uno strumento di valutazione (in genere dell'o.m.l.) che viene analizzato una volta l'anno. In base ai risultati ottenuti si elabora un piano operativo.

7.

Alle persone in formazione è garantito il diritto di essere consultate. Alle persone in formazione è accordato il diritto di essere consultate, come previsto dall'art. 10 LFPr. Questo diritto è noto a tutte le persone interessate. Le critiche e i suggerimenti vengono analizzati ed eventualmente messi in atto.

8.

Le infrastrutture a disposizione sono operative e aggiornate.

Esistono un inventario e un piano di manutenzione.

9.

Le regole di sicurezza sul lavoro sono definite e sono note a tutti. Le prescrizioni di sicurezza (regole dipendenti dalla professione, protezione della salute, protezione contro il fuoco, se necessario igiene e tecniche di lavoro) sono stabilite per iscritto. Tali prescrizioni sono note a tutti e vengono rispettate.

Formatrici/formatori operanti nei corsi interaziendali

Le formatrici/i formatori sono competenti e motivate/i.

10.

Le formatrici/i formatori rispondono ai requisiti minimi definiti dall'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr). Articolo 45, OFPr (RS 412.101)

Altri formatori

I formatori operanti nei corsi interaziendali e in altri luoghi di formazione equivalenti, nonché in scuole d'arti e mestieri e in altre istituzioni riconosciute per la formazione professionale pratica devono disporre di:

- a. un diploma di formazione professionale superiore o di una qualifica equivalente nel settore in cui insegnano;
- b. due anni di pratica professionale nel settore in cui insegnano;
- c. una formazione pedagogico-professionale di:600 ore di studio se operano a titolo principale,300 ore di studio se operano a titolo accessorio.

38

Le persone che insegnano mediamente meno di quattro ore settimanali, non sono soggette alle disposizioni dell'art. 45 lett. C e non sono obbligate a disporre di una formazione pedagogico-professionale di 300 ore di studio (art. 47 cpv. 3, OFPr). Tuttavia i Cantoni pretendono che questi formatori abbiano almeno seguito la formazione per formatori in azienda formatrice.

L'operatore dei corsi dispone dei documenti che attestano la formazione di tutti i formatori (curriculum, copie dei diplomi).

11.

Le formatrici/i formatori provvedono regolarmente alla propria formazione continua. Di regola la commissione di sorveglianza del corso è responsabile della formazione continua didattica e professionale dei formatori. I corsi frequentati, per esempio offerte esterne, offerte di formazione delle o.m.l. competenti per la professione in questione, misure della commissione del corso o dell'operatore del corso, sono documentati.

Finanze

La gestione finanziaria è stabilita ai sensi delle disposizioni legali e amministrative.

12.

Le direttive della CSFP e dei Cantoni ove hanno luogo i corsi sono rispettate. L'operatore dei corsi dispone dell'edizione vigente delle direttive finanziarie della CSFP e le applica. Si veda: www.gfp.formazioneprof.ch

Partenariato

La cooperazione tra i luoghi di formazione è garantita.

13.

È garantito un dialogo regolare con i Cantoni.

Gli operatori dei corsi sono in contatto regolare con i responsabili cantonali per i corsi interaziendali. Di regola tale contatto è garantito dalla presenza di rappresentanti cantonali nelle commissioni dei corsi.

14.

Il piano di formazione costituisce la base della collaborazione tra i partner della formazione. Gli operatori dei cosi interaziendali sono in regolare contatto con le scuole professionali al fine di coordinare i contenuti della formazione. La ripartizione dei compiti tra i luoghi di formazione dipende dagli obiettivi definiti dal piano di formazione.

15


L'organizzazione della formazione tiene conto delle richieste dei partner di formazione. Gli operatori dei corsi sono in regolare contatto con le aziende formatrici, le commissioni dei corsi, altri organi designati dall'organizzazione del mondo del lavoro della professione in questione e con le scuole professionali.

2.3 Autovalutazione

Obiettivi e scadenze

L'operatore di corsi deve effettuare regolarmente un'autovalutazione (p. es. una volta l'anno) e se necessario adottare le misure necessarie per migliorare la qualità della formazione.

Ai fini di un continuo miglioramento, ogni volta che viene compilata la *QualCI*, l'organizzazione stabilisce da uno a tre obiettivi; tali obiettivi sono definiti in base agli indicatori della *QualCI*. Questo serve a migliorare la qualità della formazione e ad avvicinarsi ai requisiti di qualità non ancora completamente soddisfatti. Gli obiettivi devono essere formulati in modo semplice ed essere raggiungibili. Le scadenze devono essere realistiche e tener conto della situazione dell'operatore dei corsi.



3. Livelli di gestione e competenze

Livelli di gestione	Basi	Compiti		
Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT)	 Legge federale sulla formazione professionale Ordinanza sulla formazione professionale Ordinanze sulla formazione professionale di base 	Alta vigilanza		
Organizzazione del mondo del lavoro competente per la professione in questione (responsabilità principale): • Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità • Commissione di sorveglianza per i CI (se esistente)	 Piano di formazione Regolamento dell'organizzazione o simili Programma del corso Direttive per le commissioni del corso per gli operatori Requisiti richiesti ai formatori 	 Aggiornamento regolare dei documenti di base Se necessario, prescrizione di un sistema di gestione della qualità per le commissioni gli operatori del corso o di criteri supplementari per la <i>QualCI</i> 		
Commissioni del corso* e/o operatore del corso Operatore del corso	 Programma dettagliato Istruzioni per le attività connesse al corso 	 Scelta delle formatrici e dei formatori Condividere esperienze tra formatori e formazione continua Collaborazione con i Cantoni, le scuole professionali e le aziende (per gli operatori del corso con le commissioni del corso) Applicazione del sistema di gestione della qualità prescritto dalla commissione di sorveglianza, per esempio controllo esterno per mezzo della <i>QualCI</i> Autovalutazione con la <i>QualCI</i> 		
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educa- zione (CDPE)	 Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base (ASPr) 	Base legale per i contributi intercanto- nali alle spese di formazione nei CI		
Conferenza svizzera degli uffici cantonali della formazione pro- fessionale (CSFP) Uffici cantonali della formazione professionale	 Regolamento sul finanziamento dei corsi interaziendali Legge federale sulla formazione professionale Leggi cantonali sulla formazione professionale 	 Sistema di finanziamento dei CI Stabilire le tariffe, parte intercantonale (contributo cantonale 1) Verificare se l'offerta di corsi interaziendali è sufficiente Stabilire le tariffe, parte cantonale (contributo cantonale 2) Contratto di prestazioni, conteggio, sovvenzioni Sorveglianza, visita ai corsi Sostegno amministrativo degli operatori dei corsi 		

^{*} Le commissioni dei corsi possono avere forme giuridiche o denominazioni diverse. Si tratta della rappresentanza dell'o.m.l. sul luogo del corso. La commissione di sorveglianza può anche delegare la scelta del sistema di qualità all'operatore dei corsi.

4. Applicazione

Applicazione della QualCI

La **Qual**CI è uno strumento per valutare e migliorare la qualità della formazione nei corsi interaziendali.

La **Qual**CI è in primo luogo uno strumento per definire i requisiti che devono essere soddisfatti per avere una formazione di alto livello. Pur essendo a carattere facoltativo, l'applicazione della **Qual**CI è raccomandata dalla CSFP e dalla SQUF.

Per raggiungere gli obiettivi desiderati, in alcuni casi i requisiti della *QualCI* vanno oltre a quanto richiesto dalle disposizioni legali. In ogni caso tutti i requisiti della *QualCI* soddisfano le prescrizioni legali e in particolare quelle dell'ordinanza sulla formazione.

Autovalutazione

L'autovalutazione permette agli operatori dei corsi di migliorare costantemente la qualità dei loro corsi interaziendali. La *QualCI* definisce gli standard di qualità con i quali gli operatori dei corsi possono valutarsi ed essere valutati.

Gli operatori di corsi sono le istanze che svolgono i corsi interaziendali. A seconda dei casi può trattarsi di:

- centri dei corsi interaziendali
- istituzioni di formazione incaricate
- aziende, con beneficio di deroga
- scuole professionali

La **Qual**CI può essere integrata senza problemi nel sistema di gestione della qualità esistente e consente di semplificare e rendere più omogenea la formazione. La **Qual**CI può anche essere sostituita da un altro strumento di gestione della qualità.

Valutazione esterna

I rappresentanti delle organizzazioni del mondo del lavoro competenti per la professione in questione possono utilizzare la *QualCI* anche per un controllo esterno. Questa funzione è assicurata generalmente dalla commissione dei corsi o eventualmente da altri organi della o.m.l. competente a livello cantonale, regionale o nazionale. In ogni caso la persona delegata effettua il controllo da sola o in collaborazione con l'operatore di corsi. Tramite una valutazione esterna l'autovalutazione viene validata e completata.

Sorveglianza

La sorveglianza della formazione professionale di base da parte dei Cantoni comprende anche la qualità della formazione nei corsi interaziendali. I Cantoni utilizzano la *Qual*CI per rispondere alle esigenze dell'art. 24 LFPr. Di regola la sorveglianza è di competenza del Cantone in cui ha luogo il corso. Nel caso di corsi intercantonali, il Cantone di competenza è quello che ha il maggior numero di delegati nella commissione del corso, o il Cantone nel quale risiede l'o.m.l. in questione. Di regola il Cantone in cui si trova la sede sociale dell'o.m.l. invia un delegato nella commissione del corso. Questo delegato vigila sull'informazione e la coordinazione con gli altri Cantoni in cui si svolgono i corsi. Qualora il Cantone ove ha sede l'o.m.l. non desidera o non può designare un delegato, lo comunica alla Commissione formazione iniziale in azienda (CFIA) della CSFP che designa una persona di un altro Cantone in cui ha luogo un corso.


Il Cantone responsabile verifica che l'operatore di corsi garantisca lo sviluppo della qualità. Si tratta di un compito che generalmente viene svolto direttamente dai rappresentanti cantonali nella commissione del corso. Il Cantone responsabile trasmette regolarmente i risultati agli altri Cantoni in cui si svolgono i corsi.

In caso di problemi o di reclami il Cantone sede del corso può intervenire in qualsiasi momento e controllare se i criteri di qualità secondo la *QualCI* vengono rispettati. Se il Cantone in cui ha luogo il corso non è il Cantone responsabile, quest'ultimo sarà informato. La persona delegata dall'autorità cantonale di competenza effettua il controllo da sola o in collaborazione con l'operatore del corso.

Per quanto concerne la sorveglianza, gli aspetti seguenti sono importanti e possono essere fissati nell'accordo sulle prestazioni tra i Cantoni e i fornitori dei corsi:

- sviluppo della qualità (indicatori 1, 4, 8 e 10),
- modalità di conteggio (indicatore 12),
- reporting/controlling (indicatori 13).

Nel caso si rinunci alle sovvenzioni, le sole esigenze di qualità che gli operatori di corsi e gli organi responsabili dei corsi devono soddisfare sono quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti.



Operatore del corso:					Valutazione: non risponde ai criteri mente ai criteri mente ai criteri (con potenziale di ottimizzazione) risponde bene ai criteri ai criteri			
Indicatori di qualità (per una descrizione più precisa, veda il manuale <i>Qual</i> CI)		Valutazione O O O			Osservazioni			
Gli obiettivi fissati in occasione dell'ultima valutazione sono stati raggiunti e realizzati.	•	•	•	•				
Contenuto: i corsi interaziendali corrispondono a quanto stabilito dall'ordinanza sulla formazione professionale di base e dal piano di formazione della professione svolta.								
Le ordinanze sulla formazione professionale di base ed i piani di formazione vigenti sono rispettati.								
2. Esiste un programma di formazione dettagliato.	•							
3. Esiste una valutazione delle esigenze.								
4. Il livello di competenza raggiunto è documentato.								
Organizzazion	e: i c	orsi	inte	razie	ndali sono organizzati in modo efficiente.			
5. I compiti, le competenze e le responsabilità di tutte le parti coinvolte sono definiti e documentati.								
6. Gli strumenti di valutazione dell'offerta formativa vengono utilizzati regolarmente.	•	•	•	•				
7. Alle persone in formazione è garantito il diritto di essere consultati.	•		•	•				
8. Le infrastrutture a disposizione sono operative e aggiornate.	•	•	•	•				
9. Le regole di sicurezza sul lavoro sono definite e sono note a tutti.								

Indicatori di qualità (per una descrizione più precisa, vedi il manuale <i>Qual</i> CI)	Valutazione	Osservazioni						
- :								
	ziendali: i formatori sono competenti e motivati.							
 Le formatrici/i formatori rispondono ai requisiti minimi definiti dall'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) . 								
11. Le formatrici/i formatori provvedono regolarmente alla propria formazione continua.								
Finanze: la gestione finanziaria è stabilita ai sensi delle disposizioni legali e amministrative.								
12. Le direttive della CSFP dei Cantoni ove hanno luogo i corsi sono rispettate.								
Partenaria	ato: la cooperazio	ne tra i luoghi di formazione è garantita.						
13. È garantito un dialogo regolare con i Cantoni.								
14. Il piano di formazione costituisce la base della collaborazione tra i partner della formazione.								
15. L'organizzazione della formazione tiene conto delle richieste dei partner di formazione.								
Obiettivi		Scadenze						
QualüKQualCIE	QualCl	L'operatore del corso (nome e firma):						

5. Documenti complementari al manuale *Qual*CI

5.1 Basi legali

Basi legali

Legge federale del 13 dicembre 2002 (Legge sulla formazione professionale, LFPr) Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr)

Art. 8

Sviluppo della qualità

1 Gli operatori della formazione professionale assicurano lo sviluppo della qualità.

Art. 10

Diritti di partecipazione delle persone in formazione

Gli operatori della formazione professionale pratica e della formazione scolastica concedono alle persone in formazione un adeguato diritto di essere consultate.

Art. 23

Corsi interaziendali e corsi di formazione equivalenti organizzati fuori sede

- 1 I corsi interaziendali e i corsi di formazione equivalenti organizzati fuori sede servono a trasmettere e ad acquisire le competenze di base. Completano la formazione professionale pratica e la formazione scolastica, se la futura attività professionale lo esige.
- 2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro, i Cantoni provvedono affinché l'offerta di corsi interaziendali e di corsi di formazione equivalenti organizzati fuori sede sia sufficiente.
- 3 La frequentazione dei corsi è obbligatoria. Su domanda dell'operatore della formazione professionale pratica, i Cantoni possono esentare le persone in formazione dalla frequentazione dei corsi se i contenuti della formazione sono dispensati in un centro di formazione aziendale o in una scuola d'arti e mestieri.
- 4 Coloro che tengono corsi interaziendali o propongono offerte equivalenti possono esigere dalle aziende formatrici o dalle istituzioni di formazione un'adeguata partecipazione alle spese. Per evitare distorsioni della concorrenza, le organizzazioni del mondo del lavoro che tengono tali corsi o offerte possono esigere dalle aziende non affiliate una maggiore partecipazione alle spese.
- 5 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni e l'ampiezza della partecipazione alle spese.

Art. 21

(art. 23 LFPr)

- 1 I Cantoni sostengono le organizzazioni del mondo del lavoro nell'istituzione di organi responsabili dei corsi interaziendali e di altri luoghi di formazione equivalenti.
- 2 La partecipazione delle aziende ai costi dei corsi interaziendali e di altri luoghi di formazione equivalenti non può superare i costi integrali.
- 3 L'azienda formatrice si fa carico dei costi derivanti dalla partecipazione delle persone in formazione ai corsi interaziendali e ad altri luoghi di formazione equivalenti.

Legge federale del 13 dicembre 2002 (Legge sulla formazione professionale, LFPr)

Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr)

Art. 24

- 1 I Cantoni provvedono alla vigilanza sulla formazione professionale di base.
- 2 La vigilanza contempla la consulenza e il sostegno alle parti che hanno stipulato il contratto di tirocinio e il coordinamento fra i partecipanti alla formazione professionale di base.
- **3** Sono inoltre oggetto di vigilanza in particolare:
- a. la qualità della formazione professionale pratica, compresa quella impartita nei corsi interaziendali e nei corsi di formazione equivalenti organizzati fuori sede;

..

Art. 45

Altri formatori (art. 45 LFPr)

I formatori attivi in corsi interaziendali e in altri luoghi di formazione equivalenti, nonché in scuole d'arti e mestieri e in altre istituzioni riconosciute per la formazione professionale pratica devono disporre di:

- a. un diploma della formazione professionale superiore o di una qualifica equivalente nel settore in cui dispensano la formazione;
- **b.** due anni di pratica professionale nel settore in cui dispensano la formazione;
- **c.** una formazione pedagogico-professionale di:
- 1. 600 ore di studio se operano a titolo principale,
- **2.** 300 ore di studio se operano a titolo accessorio

Art. 47

Attività di formazione a titolo accessorio (art. 45 e 46 LFPr)

- 1 Esercitano un'attività di formazione a titolo accessorio le persone che lo fanno in aggiunta alla loro attività professionale nel rispettivo settore d'attività.
- 2 L'attività professionale principale occupa almeno la metà dell'orario di lavoro settimanale.
- 3 Chi insegna mediamente meno di quattro ore settimanali non è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 45 lettera c e 46 capoverso 2 lettera b numero 2.

5.2 Glossario

Le definizioni dei termini tecnici e le spiegazioni date possono variare da un autore all'altro. Il glossario riportato qui di seguito definisce i termini necessari per la comprensione della *QualCI* e del manuale. (Le definizioni sono tratte dal «Lessico della formazione professionale» della CSFO, 2009)

Formatori operanti in corsi interaziendali

Persona responsabile della formazione professionale, la quale dispone di una formazione qualificata specifica in base all'art. 45 OFPr.

Piano di formazione

È il concetto pedagogico della formazione professionale di base; si compone delle seguenti parti: competenze operative, ripartizione delle lezioni, organizzazione dei corsi interaziendali, procedura di qualificazione e allegati.

Persona in formazione/ apprendista

È considerata persona in formazione chi ha concluso la scuola dell'obbligo e ha stipulato un contratto di formazione per apprendere una professione secondo le disposizioni dell'ordinanza sulla formazione professionale di base. Gli stagisti sono considerati persone in formazione.

Corso interaziendale

I corsi interaziendali servono a trasmettere e a fare acquisire capacità pratiche fondamentali. Essi completano la pratica professionale e la formazione scolastica. Le organizzazioni del mondo del lavoro giudicano se un corso interaziendale risulta essere necessario in una determinata professione e tale decisione è inserita nell'ordinanza sulla formazione professionale di base.

Abbreviazioni

LFPr

Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002, in vigore dal 1° gennaio 2004 (Legge sulla formazione professionale)

OFPr

Ordinanza sulla formazione professionale del 19 novembre 2003 (Ordinanza sulla formazione professionale, OFPr)

CI

Corso interaziendale

5.3 Link e riferimenti bibiliografici

Link

Il portale della formazione professionale

www.formazioneprof.ch

Dà accesso a tutte le informazioni che riguardano il settore della formazione professionale.

Sito della Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP)

www.csfp.ch

Vi si ritrovano le informazioni importanti dei cantoni nel campo della formazione professionale.

Riferimenti bibliografici

Lessico della formazione professionale

Opera di riferimento molto utile, disponibile in formato tascabile, il lessico della formazione professionale descrive in modo conciso ed informativo i principali termini della formazione professionale. È fondato sulla terminologia attuale nel campo della formazione professionale ed accompagna il Manuale della formazione in azienda.

Pubblicato in tre lingue, è accessibile on-line all'indirizzo:

www.les.formazioneprof.ch

Versione stampata: ISBN 978-3-905406-27-6

Promemoria

Queste pubblicazioni, composte da due a dieci pagine, offrono informazioni concise e pratiche sui temi specifici della formazione professionale; esempi: tipi di formazione di base, consigli alle aziende formatrici e direttive sulle procedure di qualificazione.

Sono disponibili on-line all'indirizzo:

www.memo.formazioneprof.ch



Impressum

Handbuch QualüK 2. aktualisierte Auflage/2º édition actualisée/2ª edizione aggiornata 2010

Manuel QualCIE © 2010 SDBB/CSFO, Bern

Manuale QualCI Alle Rechte vorbehalten/Tous droits réservés/Tutti i diritti riservati

Herausgeber SDBB/CSFO

Editeur Schweizerisches Dienstleistungszentrum Berufsbildung I

Editore Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung

Entwickelt von Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz SBBK, Bern

Développé par Conférence suisse des offices de la formation professionnelle CSFP, Berne Sviluppato da Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale CSFP, Berna

Autoren Jean-Daniel Zufferey, CSFP/SBBK

Auteurs Grégoire Evéquoz, OFPC **Autori** Roland Hohl, SQUF

Lektorat/Korrektorat Barbara Studer, Guntershausen

Relecture Josette Fallet, CSFP **Rilettura** Claudio Comi, Balerna

Qualitätssicherung SBBK-Kommission «Betriebliche Grundbildung»:

Assurance-qualité Commission CSFP «Formation initiale en entreprise»:

Assicurazione della qualità Commissione CSFP «Formazione aziendale»:

Rudolf Grimm, Zürich Doris Hauser, Aargau Vincent Joliat, Jura Christine Joray, BBT/OFFT Christian Koch, Thurgau Christophe Monney, Fribourg

Walter Röllin, Luzern Peter Sutter, Bern Claire Veri, Ticino

Production Peter Knutti, SDBB **Production** Paily Na Plüss, SDBB

Produzione

Gestaltung, Layout Anja Naef
Graphisme, mise en page Kathia Rota
Progetto grafico naef-grafik.ch

Druck Gisler Druck AG, Altdorf

Impression Stampa

ISBN 978-3-03753-029-0

Artikel-Nr. MB1-1088

N° d'article No. di articolo Entwickelt von der Schweizerischen Berufsbildungsämter-Konferenz (SBBK) in Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber-Netzwerk für Berufsbildung (SQUF)

Développé par la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP) en collaboration avec le Réseau patronal pour la formation professionnelle (SQUF)

Sviluppato dalla Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP) in collaborazione con la Rete dei datori di lavoro per la formazione professionale (SQUF)

